

TAR Lombardia, Sezione III Brescia - Sentenza 21/07/2006 n. 1858  
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.1

L'Amministrazione non deve certo ingerirsi nelle offerte dei concorrenti, modificandole, ma questo non può voler dire escludere che la stazione appaltante possa, ed anzi debba, emendare i meri errori di calcolo, al fine di far emergere quello che è il prezzo globale realmente offerto sulla base dei prezzi unitari - essi certo intangibili - indicati dai concorrenti e per effetto di mere operazioni matematiche effettuate partendo dagli stessi. Un intervento di tal fatta appare funzionale non solo alle esigenze di ampia partecipazione alle procedure concorsuali, ma anche di correttezza nello svolgimento della funzione amministrativa, riportabile al canone di imparzialità amministrativa di cui all'art. 97 Cost..